

**REGOLAMENTO (CE) N. 2574/97 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 1997****che fissa, per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1337/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1998 al livello indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio <sup>(3)</sup> è fissato al livello indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 129 del 14. 6. 1995, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

## 1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
	1	2
	Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati		
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	210	17
— Altre specie	120	17
II. Filettatura, congelamento e conservazione	200	17
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	165	17

## 2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in ECU/t)	
		1	3
		Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	250	28
	Code di scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	168	28
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	168	19
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	287	28
	Granchi ( <i>Cancer pagurus</i> )	162	19
IV. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi ( <i>Cancer pagurus</i> )	162	